



COMUNE DI MOZZAGROGNA  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
Provincia di Chieti

Gemellato con il Comune  
di Pelousey (Fr)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

C.A.P. 66030

Tel. 0872 600111 - Fax 0872 578583 - E-mail: [info@comunemozzagrogna.it](mailto:info@comunemozzagrogna.it)

P.IVA 00251720694



Li, 29/09/2014

Spett.le Ministero  
dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e  
del Mare

Oggetto: Osservazioni, in consultazione pubblica, al progetto "Elsa 2".  
Aggiornamento 2014, ai fini della ripresa della procedura VIA presso il  
MATT.

Si intendono produrre alcune osservazioni in merito al progetto  
denominato Elsa 2, nell'ambito della consultazione pubblica.

In tal senso va detto che l'intervento è in contrasto sia con il PER (della  
Regione Abruzzo) che con PEPC (della Prov. di Chieti), dal momento che,  
in ciascuna delle loro competenze, entrambi i piani esplicitamente non  
ammettono alcun aumento della produzione di energia da fonti fossili ma  
prescrivono invece la progressiva sostituzione delle fossili con fonti  
rinnovabili.

Quanto alla mera estrazione mineraria da giacimenti fossili, la Regione  
Abruzzo ha inequivocabilmente espresso il suo orientamento già  
promulgando, in piena intesa e accordo con lo Stato, la LR n. 48/2010,  
che afferma l'incompatibilità di ogni attività in idrocarburi liquidi nella  
quasi totalità ad essa accessibile del suo territorio.

In coerenza con le deliberazioni regionali e provinciali anche i Comuni  
hanno attivato politiche di abbattimento di consumi energetici e operando  
scelte di produzione da fonti energetiche rinnovabili. In tal senso due gli  
impianti fotovoltaici presenti sul comune di Mozzagrogna che consentono  
la produzione di 996 kWp per impianto.

Piazza S. Rocco, 1 - 66030 Mozzagrogna(CH)  
Sito web: [www.comunemozzagrogna.it](http://www.comunemozzagrogna.it)  
Tel. +39-0872600111 - fax - 39-0872578583  
e-mail: [info@comunemozzagrogna.it](mailto:info@comunemozzagrogna.it)  
PEC: [comune.mozzagrogna@legalmail.it](mailto:comune.mozzagrogna@legalmail.it)



Non è arduo ritenere che il progetto di fatto è in contrasto con scelte già compiute e con investimenti già effettuati secondo gli indirizzi di riduzione di produzioni energetiche da fonti fossili.

Sulla compatibilità territoriale la Petroceltic cita, in 6.2 della SNT, un elenco di aree "protette", come istituite da corrispondenti provvedimenti legislativi, affermando, dopo il suo esame, che, a causa delle distanze di Elsa 2 da ciascuna di tali aree, «non si prevedono interferenze tra il progetto e le aree EUAP».

Ora, mettendo a parte il fatto che lo stesso quadro previsionale delle emissioni (cap. 7), quando integrato e completato secondo l'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 128/2010, interferisce invece in maniera imponente con almeno 2 delle aree considerate (EUAP1206 e EUAP1205) e ammettendo per un momento che tale interferenza possa essere ricondotta entro limiti ammissibili, rimane il fatto che Elsa 2 appare collocato proprio dentro lo specchio marino della riserva EUAP1206. Ai sensi pertanto del comma 17 (primo periodo) dell'art. 6 del d.lgs. N. 152/2006, proprio lì (anche se non dappertutto nel Permesso) «sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare di cui agli art. 4, 6 e 9 della legge 9 gen. 1991, n. 9». Inoltre, al caso divengono cogentemente applicabili i commi 11 (revoca) e 13 (sospensione in riserva) dell'art. 6 legge n. 9/1991.

L'impatto economico del progetto non viene inoltre esaminato in modo puntuale ad esempio non vengono analizzati gli effetti sulle attività pescherecce [8.6.1 SNT], turistiche [8.6.5 SNT] e agro-alimentari del tratto di costa fra le foci del Pescara e del Sangro.

Ciò è provato, tra l'altro, dal mancato tentativo di rendere Elsa 2 compatibile col d.lgs. n. 667/1985, con gli art. 79 comma 1-d), 87 e 88 del d. lgs. n. 152/2006, coi DM di ripopolamento, tutela e sviluppo della fauna ittica locale (almeno dal DM 5.08.2002 al DM 5.09.2005) e con le LR riguardanti i settori (vedi BURA). La mancanza, sebbene già inaccettabile per questo solo progetto, è da ritenersi ancor più grave quando considerata per il cumulo degli effetti di tutti i titoli (i citati 4 vigenti e 4 in istanza) della Petroceltic.

Ora, il principio 18 della parte I della legge n. 30/1999, nell'autorizzare l'esercizio sul territorio di attività a fini di lucro, fa «riserva di ogni

limitazione fondata su seri motivi di natura economica e sociale», ribadendosi il concetto nel successivo art. 6 parte V – Restrizioni. È, in tale ambito, del tutto sostenibile, nel mancato tentativo appena individuato, l'identificazione del “serio motivo di natura economica e sociale” che inneschi le “restrizioni” di cui, per esempio, al succitato art. 6 commi 11 e 13 della legge n 9/1991 e all'art 4 comma 5 del d.lgs. n. 625/1996.

La documentazione in esame non riferisce di alcuna «istruttoria» che, secondo l'art 3 comma 5 d.lgs. n. 128/2010, abbia valutato «il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria della zona interessata». Petroceltic non ha neanche valutato l'accumulo di emissioni delle sue proprie attività in zona (i 4 permessi vigenti).

I dati d'ingresso nel modello di diffusione non sono tracciabili e sono del tutto inverosimili. Se per i venti si usano i dati registrati nel porto di Ortona, per esempio, la ricaduta di inquinanti sulla costa prossima aumenta almeno di un ordine di grandezza, uscendo fuori dei limiti arbitrari indicati nella SNT.

A proposito di tali limiti, infatti, la loro definizione è compito dell'autorizzazione, la quale, in virtù del d.lgs. n 155/2010, deve procedere sulla base dell'accertamento della qualità dell'aria. Le più recenti misure, disponibili presso la Regione Abruzzo, classificano il tratto specifico di costa “zona di mantenimento”: pertanto la fissazione e i limiti, qualunque essi siano, deve garantire un bilancio delle emissioni a “somma zero”, ossia, per ogni nuova emissione, deve abbattele una equivalente.

Cordiali saluti.



Il Vice Sindaco  
D.ssa Alba brighella

## Pec Direzione

---

**Da:** PEC COMUNE <comune.mozzagroga@legalmail.it>  
**Inviato:** lunedì 29 settembre 2014 11:45  
**A:** dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it  
**Oggetto:** Prot. N.5825 del 29-09-2014 - INVIO OSSERVAZIONI, IN CONSULTAZIONE PUBBLICA, AL PROGETTO "ELSA 2". AGGIORNAMENTO 2014, AI FINI DELLA RIPRESA DELLA PROCEDURA VIA PRESSO IL MATT.  
**Allegati:** OSSERVAZIONI.pdf